

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE TECNICA-FINANZIARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO MATTEI DI SAN DONATO MILANESE E DEL RELATIVO CENTRO SPORTIVO

TRA

Eni S.p.A., con sede in Roma, P. le E. Mattei 1, capitale sociale euro 4.005.358.876 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale 00484960588, partita IVA 00905811006, rappresentata dallo _____, munito dei necessari poteri (di seguito, anche o solo **“Eni”** o **“Sponsor”**)

E

Comune di San Donato Milanese, con sede in Via Cesare Battisti, 2, 20097 San Donato Milanese (MI), Codice Fiscale e partita IVA 00828590158, rappresentata dallo _____, munito dei necessari poteri (di seguito, anche o solo **“Comune”** o **“Sponsee”**)

(di seguito, congiuntamente, le **“Parti”** e, singolarmente, la **“Parte”**)

Premesso che:

- a) Il Comune, per quanto rileva ai fini del presente contratto (di seguito, anche o solo il **“Contratto”**), è Ente Pubblico territoriale dotato di autonomia statutaria, regolamentare e finanziaria con piena capacità di realizzare i propri obiettivi sul territorio di San Donato Milanese (Milano);
- b) Eni, per quanto rileva ai fini del presente Contratto, è società leader nell'energia, che opera nel settore petrolifero e del gas naturale, della generazione e commercializzazione di prodotti petroliferi, energia elettrica, della petrolchimica, dell'ingegneria, del vehicle sharing, della ristorazione e nei processi di economia circolare applicati ai suddetti ambiti;
- c) il Centro Sportivo e Parco Urbano Enrico Mattei Parco Mattei (di seguito, complessivamente, anche o solo il **“Parco Mattei”**), inserito nel contesto di Metanopoli (quartiere di San Donato Milanese), è strettamente legato alla storia del Gruppo Eni, che ne finanziò la costruzione, per volontà dello stesso Enrico Mattei, negli anni '50;
- d) tutt'oggi, diverse società del Gruppo Eni hanno la loro sede proprio a San Donato Milanese, nelle vicinanze del Parco Mattei, ove ogni giorno circa 6000 lavoratrici e lavoratori si recano per svolgere il loro impiego, contribuendo al sostegno e allo sviluppo del tessuto economico del Comune;
- e) il Parco Mattei e, in particolare, il centro sportivo in esso ospitato, necessitano, anche solo in ragione della loro vetustà, di una complessiva opera di rinnovo, anche al fine di evitare che il disuso ne determini il progressivo abbandono, che potrebbe degenerare nel degrado delle strutture e del Parco Mattei stesso;

- f) l'investimento necessario per la ristrutturazione di cui al punto precedente è stimato nel valore di 20-25 milioni di euro, un importo rilevante per il bilancio di un ente locale delle dimensioni del Comune;
- g) risulta agli atti, nei periodi scorsi ed anche più recenti, l'avvio di diversi procedimenti tecnico-amministrativi finalizzati alla riqualificazione funzionale del Parco Mattei che non hanno però mai raggiunto una loro apprezzabile e concreta fase operativo-realizzativa (da ultimo delibera G.C. n.59/2022 di *proposta di affidamento in concessione a soggetto privato esterno della progettazione ed esecuzione dei lavori di riqualificazione e ampliamento del Centro Sportivo "Parco Mattei", con gestione funzionale ed economica, ai sensi dell'art.183 c.15 D.Lgs. n.50/2016* e successiva G.C. n.80/2024 di superamento della stessa con individuazione di nuovi indirizzi per la "riqualificazione urbana del centro sportivo "Parco Mattei");
- h) in questo contesto è interesse di Eni, anche per ragioni di immagine delle società del Gruppo Eni (per tale intendendosi Eni e le società da essa direttamente o indirettamente controllate), promuovere la valorizzazione del Parco Mattei e del centro sportivo di proprietà comunale ospitato al suo interno contribuendo, in qualità di "Sponsor" (di seguito, anche o solo la "**Qualifica**"), tramite, tra l'altro, opere di riqualificazione delle aree verdi esterne e degli impianti sportivi, generando così un indubbio beneficio per gli abitanti del territorio e per i dipendenti del Gruppo Eni e le loro famiglie, secondo quanto meglio precisato nel prosieguo del presente Contratto;
- i) al pari, è interesse del Comune che il Parco Mattei, nel suo complesso considerato, possa essere non solo adeguatamente recuperato, ma anche costantemente mantenuto in stato di qualità ed efficienza, in modo che possa tornare ad essere un punto di riferimento nel contesto urbanistico comunale;
- j) a tal fine, il Comune ha provveduto a inserire nella programmazione triennale contenuto nel DUP 2025-27 approvato con C.C. n.27/2024 (approvazione nota di aggiornamento) l'intervento complessivo di riqualificazione del Parco Mattei quale opera individuata ai sensi dell'art.175 D.Lgs. n.36/2023 rispondente ad esigenze pubbliche idonee ad essere soddisfatte attraverso forme di partenariato pubblico-privato, avviando, come riportato anche nella già citata G.C. n.80/2024 e successiva G.C. n.25/2025, la riqualificazione del "*comparto acqua*" attraverso la realizzazione delle lavorazioni individuate nell'**Allegato A**;
- k) Eni, a sua volta, con proposta datata 25.10.2024 (prot. SRS/IDEMA/ESPO-A/8/2024/P), protocollata dal Comune San Donato in data 06.11.2024 con nota n.47890/2024 e pubblicata sul sito del Comune in data 21.12.2024 (nel seguito, anche o solo "**Proposta di Sponsorizzazione**"), ha manifestato l'interesse per la "sponsorizzazione Tecnico-Finanziaria per Riqualificazione del Parco E. Mattei e relativo Centro Sportivo ai sensi dell'art 134 del d. lgs. 36/2023", rendendosi disponibile per il "*comparto terra*" a sottoscrivere un contratto di sponsorizzazione mista (tecnica ed economica) dotato delle opportune garanzie atte ad assicurare la corretta attuazione degli investimenti e l'effettivo ritorno di immagine nei confronti del Gruppo Eni, impegnandosi a farsi carico di quelli individuati nell'**Allegato B** e a versare, al ricorrere delle condizioni previste nel presente Contratto, una somma di denaro al fine di agevolare la manutenzione del Parco Mattei (le attività di cui all'**Allegato A** e all'**Allegato B**, congiuntamente, nel seguito anche o solo l'"**Intervento**");
- l) il Comune, con verbale della giunta n. 25 del 27.02.2025, ha deliberato di dare atto che il processo di pubblicazione relativo alla Proposta di Sponsorizzazione si è concluso regolarmente e di dare avvio

conseguentemente alla fase operativa attraverso la negoziazione diretta del contratto di sponsorizzazione, data l'assenza di altre manifestazioni di interesse giunte nei termini dell'avviso pubblicato dal Comune;

- m) ai fini dello svolgimento delle attività di riqualificazione del Parco Mattei (di cui all'**Allegato B**), Eni intende avvalersi, del contratto di global service - già conferito alla propria controllata EniServizi S.p.A. (di seguito "**EniServizi**" o la "**Mandataria**"), che opererà in qualità di referente unico e committente nei confronti dei contrattisti per qualsiasi aspetto inerente all'esecuzione delle opere. A questo proposito, Eni conferma, con la sottoscrizione del presente Contratto e per sé e per EniServizi, di non incorrere in nessuna delle situazioni di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023. Eni conferma inoltre, per sé e per EniServizi, in conformità a quanto stabilito dagli artt. 66 e 100 del D. Lgs. n. 36/2023, che, trattandosi di sponsorizzazione mista, tutti i soggetti che svolgeranno le attività di progettazione e di esecuzione dei lavori indicati nell'Allegato B saranno in possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economico finanziaria e di capacità tecnica stabiliti dall'art. 100 e dall'Allegato II.12 del D. Lgs. n. 36/2023. Resta fermo che la selezione e contrattualizzazione di detti soggetti terzi avverrà in regime privatistico, ai sensi di quanto previsto dalle applicabili disposizioni normative.

Tutto ciò premesso e ritenuto, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

Efficacia delle premesse e degli allegati

1.1 Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante, vincolante e inscindibile del presente Contratto.

Articolo 2

Oggetto della sponsorizzazione e obiettivi degli interventi

2.1 Eni, con il presente Contratto, si impegna ad assumere il ruolo di Sponsor obbligandosi, nel rispetto delle applicabili disposizioni normative, all'esecuzione di quanto previsto ai successivi artt. 2.2 e 2.4. A sua volta, il Comune, con il presente Contratto, si impegna ad assicurare i Benefit, come *infra* definiti all'art. 5 e, in generale, ad adempiere alle obbligazioni poste a suo carico nel presente Contratto.

2.2 Più in dettaglio, Eni si impegna a:

A) provvedere, a sua cura e spese anche attraverso EniServizi, alla progettazione e alla realizzazione degli interventi di riqualificazione del Parco Mattei descritti nell'**Allegato B** (di seguito le "**Attività Eni**") e comprensivi della Direzione e Coordinamento sicurezza dei Lavori con soggetti in possesso dei requisiti di cui agli artt. 66, 94, 95, 98, 100 e dell'Allegato II.12 del D. Lgs. n.36/2023, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 134 del citato D. Lgs. n.36/2023;

B) supportare lo Sponsee, assicurando la propria partecipazione alla Struttura di Monitoraggio (come definita all'art. 5.1 punto a), chiamata allo svolgimento dei compiti indicati all'art. 6. Resta inteso che Eni manterrà a proprio carico i costi connessi alla sua partecipazione alla Struttura di Monitoraggio.

2.3 Quanto sopra, tiene in considerazione il fatto che le Attività Eni possono presentare un controvalore globale e onnicomprensivo (inclusivo anche di tasse, imposte e oneri applicabili), ad eccezione dell'IVA, non superiore ad euro 9.000.000,00 (euro novemilioni/00) (di seguito anche l'“**Importo Massimo**”).

2.4 Inoltre, per un periodo massimo di dieci anni consecutivi decorrenti dalla data di completamento di tutte le opere di cui all'Allegato A da parte dello Sponsee, Eni si impegna a versare annualmente, a favore di quest'ultimo ed entro il 30 Giugno di ogni anno, un corrispettivo non superiore a euro 100.000,00 (euro centomila/00), ad eccezione dell'IVA, non soggetto a rivalutazione, per un importo complessivo totale non superiore a euro 1.000.000,00 (euro un milione/00), ad eccezione dell'IVA (di seguito, il “Corrispettivo Annuale”) a condizione che il Comune:

1. adempia esattamente alle obbligazioni assunte attraverso il presente Contratto;
2. garantisca l'elevata qualità del Parco Mattei e delle strutture sportive ivi comprese e dei servizi offerti agli utenti. La valutazione della qualità dei servizi verrà effettuata da Eni con il supporto della Struttura di Monitoraggio (come definita all'art. 5.1 punto a).

2.5 In ogni caso, gli obiettivi principali che saranno perseguiti da Eni, in qualità di Sponsor, saranno i seguenti:

- ☐ contribuire al reinserimento del Parco Mattei nel contesto sociale e territoriale di riferimento attraverso la realizzazione delle Attività Eni, secondo quanto previsto nel presente Contratto;
- ☐ collaborare con lo Sponsee in ogni attività di comunicazione e promozione dell'iniziativa di riqualificazione del Parco Mattei.

Articolo 3 **Obblighi dello Sponsor**

3.1 Lo Sponsor, in proprio, attraverso la Mandataria o i soggetti terzi selezionati e incaricati dallo Sponsor o dalla Mandataria per conto dello Sponsor in conformità con quanto previsto nel presente Contratto, incluso il precedente art. 2 e il seguente art. 4, si impegna, fermo restando quanto indicato al precedente art. 2.3 a:

(1) eseguire le Attività Eni, come di seguito specificato:

- a) scouting di operatori qualificati per le attività di progettazione, realizzative e approntamento capitolati di gara d'appalto lavori e servizi;
- b) gestione delle gare per gli affidamenti lavori e servizi necessari;
- c) redazione del progetto di fattibilità tecnico economica e del progetto esecutivo, nel rispetto delle applicabili disposizioni normative;
- d) Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione;
- e) ottenimento dei titoli edilizi;
- f) esecuzione delle Attività Eni secondo il cronoprogramma di stima allegato (sub Allegato B.1) al presente Contratto e quindi con stima di conclusione entro il [●];
- g) copertura dei costi per collaudi tecnico-funzionali (in corso d'opera e finali) da parte di soggetti/professionisti qualificati individuati dal Comune;

h) hand-over finale dei lavori al Comune.

Si precisa che tutti i relativi costi, nessuno escluso, sostenuti da Eni, saranno conteggiati ai fini del raggiungimento dell'Importo Massimo.

Le Parti si danno atto che la proprietà intellettuale del progetto esecutivo, quando approvato, rimarrà di proprietà di Eni potendo il Comune, gratuitamente e senza limiti, utilizzare detto progetto per gli usi consentiti dalla legge, per quelli funzionali al raggiungimento degli obiettivi di cui al presente atto in accordo con Eni e per la successiva e futura manutenzione degli interventi riguardanti le attività Eni, alla scadenza del presente Contratto.

Le Parti si danno altresì atto che lo Sponsor terrà manlevato ed indenne il Comune da qualunque circostanza, onere, pretesa richiesta, anche giudiziale, di qualunque natura e dovesse verificarsi e/o essere avanzata, anche da terzi ed avente titolo o ragione nell'esecuzione delle Attività Eni.

(2) partecipare alla Struttura di Monitoraggio (come definita all'art. 5.1 punto a), mediante personale tecnico individuato da Eni o, per essa, dalla Mandataria. Si precisa che eventuali costi esterni dovranno essere preventivamente valutati e condivisi tra le Parti anche con riguardo alla loro allocazione tra le Parti medesime.

3.2 Lo Sponsor si impegna in proprio e/o tramite la Mandataria ad eseguire e assicurare l'esecuzione inoltre delle seguenti attività:

- a) nominare – entro 15 giorni dalla firma del Contratto – un Referente unico quale rappresentante dello Sponsor per la gestione ed il coordinamento tecnico-operativo nei confronti dello Sponsee, incaricato di coordinare le Attività;
- b) osservare e far osservare ai propri aventi causa, esecutori e incaricati le norme applicabili e le prescrizioni del presente Contratto.

3.3 Lo Sponsor durante le attività di redazione del progetto si impegna a condividere con il Comune, nel rispetto degli indirizzi, obiettivi e finalità dell'intervento di Riquilificazione approvato negli atti sopra citati, ogni eventuale scostamento e/o difformità di natura sostanziale che dovesse riscontrarsi in conseguenza agli approfondimenti tecnici e relative valorizzazioni economiche, così da poter approvare in sintonia specifiche decisioni in modifica ritenute necessarie per garantire la compatibilità ai vincoli economici di cui al precedente pt.2.2.

3.4 Lo Sponsor, inoltre, effettuerà un'attività di *reporting* periodico verso lo Sponsee con cadenza trimestrale in merito allo stato di avanzamento delle Attività Eni ed assicurerà la tempestiva informativa riguardo a ogni evento, situazione rilevante o eventuali criticità che dovessero emergere in corso di esecuzione delle Attività.

3.5 Lo Sponsor si impegna inoltre al pagamento del Corrispettivo Annuale, come definito all'art. 2.4 e nel rispetto di quanto ivi previsto.

Articolo 4 **Affidamento a terzi**

4.1 Le Attività potranno essere affidate da Eni o dalla Mandataria, per conto di Eni medesima, a soggetti terzi che siano in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 66, 94, 95, 98, 100 e dall'Allegato II.12 del D. Lgs. n.36/2023. Le parti si danno atto quindi che ai sensi dell'art. 134, comma 4, resta ferma la necessità di verifica del possesso dei requisiti degli esecutori, nel rispetto dei principi e dei limiti europei in materia, e non trovano applicazione le disposizioni nazionali e regionali in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ad eccezione di quelle sulla qualificazione dei progettisti e degli esecutori.

Articolo 5 **Obblighi dello Sponsee**

5.1 Lo Sponsee si impegna a:

- a) costituire entro 90 giorni dalla sottoscrizione del Contratto con la finalità di garantire il raggiungimento degli obiettivi e finalità del presente Contratto nell'ambito dell'Intervento complessivo di riqualificazione del Parco E. Mattei una struttura di coordinamento e Monitoraggio (di seguito: **"Struttura di Monitoraggio"**), composta da rappresentanti dello Sponsee e dello Sponsor, i cui compiti sono definiti all'art. 6;
- b) comunicare il nominativo del RUP referente per il procedimento in oggetto;
- c) assicurare che i lavori di riqualificazione del Parco Mattei di cui all'Allegato A seguano il percorso normativo previsto dall'art. 4 del D. Lgs. n. 38/2021, in fase di [●], alla data di sottoscrizione del presente Contratto
- d) assicurare lo svolgimento e coordinare le attività del comparto acqua di cui all'Allegato A nell'ambito del percorso normativo e secondo il cronoprogramma allegato (**sub Allegato A.1**) al presente Contratto, con stima di conclusione dei lavori entro il [●];
- e) curare l'esecuzione di tutti gli iter urbanistici, amministrativi e pubblicistici di propria competenza, prestando la propria collaborazione, anche coordinandosi con gli enti ed autorità preposte, per ottenere relativi pareri, nulla osta, concessioni, provvedimenti ed atti necessari alla riqualificazione del Parco Mattei e ai successivi affidamenti per la gestione degli impianti ricompresi nel centro sportivo (ivi inclusi quelli di cui all'Allegato A) e degli eventuali servizi connessi allo sport del Parco Mattei;
- f) prima della consegna ad Eni delle aree e degli edifici interessati dalle Attività Eni, assicurare l'accesso allo Sponsor e suoi incaricati, ivi compresa la Mandataria, per lo svolgimento delle attività preliminari e comunque connesse alle Attività Eni. Si precisa che prima della consegna delle aree e degli edifici, lo Sponsee rimane, a tutti i fini, custode degli stessi e gli accessi di cui al presente punto avverranno sotto la supervisione e monitoraggio dello Sponsee;
- g) consegnare ad Eni le aree e gli edifici interessati dalle Attività Eni, al fine di consentire l'inizio dei lavori puntualmente secondo i programmi che saranno concordati; la consegna delle aree e degli edifici sarà gestita tra le Parti mediante appositi verbali di consegna comprensivi di (i) idonee informazioni trasferite dal Comune ad Eni sui rischi ed eventuali vincoli non rimovibili presenti nelle medesime e le misure eventualmente già assunte dal Comune per la gestione di detti rischi e vincoli; (ii) l'elenco dei beni non rimossi

o comunque non rimovibili con la descrizione del relativo stato; (iii) ogni altra informazione relativa al Parco Mattei in possesso del Comune che potrebbe ostacolare le Attività Eni. Resta inteso tra le Parti che il Comune sin da ora fornisce il proprio consenso in relazione alla facoltà di Eni, per il tramite della Mandataria, di consentire l'accesso, sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità nei confronti del Comune e di terzi, alle aree e gli edifici agli esecutori dei lavori e relative attività;

- h) prendere in custodia eventuali beni mobili o opere di valore o interesse storico e/o artistico collocati nelle aree interessate dalle Attività all'interno del Parco Mattei che potrebbero ostacolare o subire danni durante l'esecuzione dei lavori;
- i) eseguire i collaudi tecnico-amministrativi, mediante collaudatori individuati dallo Sponsee, entro 180 giorni da apposita comunicazione di ultimazione lavori ovvero nel rispetto delle tempistiche previste per le attività in corso d'opera, con spese di collaudo a carico dello Sponsor;
- j) riprendere in consegna prontamente le aree e gli edifici interessati dalle attività Eni all'esito favorevole del collaudo e comunque non oltre 30 giorni da apposita comunicazione dello Sponsor che sarà inviata successivamente al collaudo positivo;
- k) fornire allo Sponsor e alla Mandataria, e loro aventi causa, tutte le informazioni necessarie per consentire la corretta e tempestiva esecuzione degli obblighi di cui al presente Contratto;
- l) assumere il ruolo di focal point e farsi carico di tutto il necessario coordinamento in relazione alle tematiche progettuali emergenti durante la realizzazione dell'Intervento, ivi incluse le eventuali varianti che si rendessero necessarie;
- m) nominare un verificatore per la validazione dei diversi livelli di progetto delle Attività Eni di cui all'Allegato B in accordo al D. Lgs. 36/2023, con oneri e spese a carico dello Sponsor;
- n) ultimare le Attività Eni e i lavori a carico del Comune di cui all'Allegato A, assicurare la manutenzione e la gestione del Parco Mattei, incluso il relativo centro sportivo, in modo da preservarne la qualità e la funzionalità. Ciò per un periodo non inferiore al decorso del decimo anno successivo a quello in cui verrà versata l'ultima rata del Corrispettivo Annuale come previsto e definito all'art. 2.4.

5.2 Lo Sponsee assicura inoltre a Eni, in ragione degli impegni assunti dallo Sponsor ai sensi del precedente art. 3, i seguenti benefit (di seguito anche o solo i "**Benefit**"), con la precisazione sin d'ora che gli stessi potranno essere oggetto di consensuali variazioni qualitative anche in base all'andamento delle Attività Eni e previo accordo (anche tramite scambio di comunicazioni acciò finalizzato) tra le Parti:

- ☐ conferire la qualifica di "Sponsor" a Eni, o altra definizione concordata, che identifichi il ruolo di Eni per la durata dell'intero Intervento, e ne "firmi" la comunicazione;
- ☐ collocare il logo Eni (a titolo dimostrativo: **Allegato D**), nella versione che verrà specificatamente e preventivamente approvata di volta in volta da Eni, accompagnato dalla predetta qualifica e da eventuali elementi di comunicazione visiva (immagini e/o testi), per tutta la durata del Contratto, ai sensi dell'art. 10 che segue, e in posizione chiaramente visibile e fissa, in tutta la comunicazione ed in tutti i materiali promo-pubblicitari, indipendentemente dalla loro destinazione, che saranno realizzati dallo Sponsor e dallo Sponsee nel corso Contratto. Eni potrà sottoporre al Comune, anche tramite corrispondenza telematica, la richiesta di collocare, nei modi sopradescritti, altri loghi appartenenti

- alle società controllate di Eni, ai sensi dell'art. 2497 cod. civ., e di cui Eni è titolare. Il Comune valuterà tali richieste e comunicherà ad Eni, anche tramite corrispondenza telematica, se d'accordo o meno;
- definizione degli spazi appositamente individuati nel Parco Mattei dove, oltre alla presenza del logo Eni, potranno essere comunicate le Attività Eni previste e il loro avanzamento (ad esempio mediante ricorso a pannelli esplicativi);
 - a conclusione dei lavori, collocazione di una targa perenne (a spese dello Sponsor), riportante il ruolo di Eni nella realizzazione dell'Intervento da posizionare all'interno del Parco Mattei in luogo e forma da concordare tra le Parti;
 - riconoscimento del ruolo di Eni in tutta la comunicazione sul sito istituzionale del Comune e altri strumenti di comunicazione esterna dello Sponsee con riferimento alle Attività Eni svolte in relazione al Parco Mattei;
 - creazione da parte dello Sponsee di iniziative di comunicazione indirizzate alla stampa e alla cittadinanza sull'Intervento e sullo stato di avanzamento dei lavori;
 - possibilità di utilizzare il nome e il logo dello Sponsee per ogni attività connessa alla comunicazione e alla promozione dell'Intervento;
 - coinvolgere lo Sponsor nell'organizzazione della cerimonia finale di restituzione del Parco Mattei alla comunità (es. condivisione programma, ospiti, eventuali interventi di rappresentanti Eni etc.);
 - facoltà per Eni di effettuare iniziative di comunicazione concernenti l'Intervento in accordo con lo Sponsee, anche durante l'esecuzione dei lavori, con diritto di utilizzo non esclusivo delle immagini del Parco Mattei;
 - facoltà per Eni di effettuare servizi fotografici o video in accordo con lo Sponsee durante lo svolgimento dell'Intervento;
 - indicazione di Eni in qualità di Sponsor, o mediante altra formula che verrà individuata, negli eventuali documenti realizzati, curati o promossi dallo Sponsee riguardanti l'Intervento.
 - disponibilità di spazi all'interno del Parco Mattei per l'organizzazione, nel corso della durata del Contratto per un massimo di 6 volte all'anno (e senza possibilità di recupero di quanto non organizzato in annualità successive), di eventi aziendali interni o rivolti a terzi nei tempi e modi preventivamente concordati. Resta inteso che i costi connessi all'organizzazione ed allo svolgimento di tali eventi resteranno integralmente a carico dello Sponsor;
 - assicurare allo Sponsor, a decorrere dalla data di completamento Attività Eni e per la restante durata del Contratto, le seguenti opportunità di welfare aziendale:
 - o gli affidatari della gestione degli impianti ricompresi nel centro sportivo (ivi inclusi quelli la cui riqualificazione è prevista dall'**Allegato A**) e degli eventuali servizi connessi allo sport del Parco Mattei dovranno riconoscere tariffe agevolate ai dipendenti delle società del Gruppo Eni e ai relativi familiari di primo grado conviventi, assicurando una scontistica non inferiore al 20% sui listini praticati e che dovrà essere cumulabile con eventuali ulteriori promozioni praticate agli utenti. L'accesso agli impianti sportivi con la tariffazione agevolata sopra indicata non potrà comunque comportare o concretizzarsi nell'utilizzo esclusivo di ciascuna struttura impedendo la fruizione libera nel limite della specifica capienza massima;

- o sconto non inferiore al 20% sulle tariffe dei campus estivi organizzati nel Parco Mattei per l'iscrizione dei figli di dipendenti di società del Gruppo Eni. Detto sconto dovrà essere cumulabile con eventuali ulteriori promozioni praticate agli utenti;
- o laddove vi fossero spazi disponibili nel Parco Mattei, loro messa a disposizione di Eni per l'organizzazione di campus estivi per i figli dei dipendenti delle società del Gruppo Eni o altre iniziative da condividere preventivamente secondo calendari da comunicare allo Sponsee entro il 31.01. di ogni anno.

Le Parti convengono che le agevolazioni tariffarie contenute nel presente punto saranno oggetto di verifica da parte della Struttura di Monitoraggio, decorso un anno dall'avvio dalla data di attivazione di tale Benefit. Ciò al fine di verificare, (a) la sostenibilità complessiva rispetto al sistema di gestione del Parco Mattei e delle gestioni interessate dalle agevolazioni in discorso, (b) eventuali potenziali riflessi sull'accesso dell'utenza agli impianti sportivi del Parco Mattei e (c) la congruità e l'equilibrio dei Benefit nell'ambito del rapporto di sponsorizzazione. Sulla base di tale verifica, le Parti potranno valutare eventuali modifiche alle agevolazioni tariffarie.

Tutti gli strumenti promozionali realizzati dallo Sponsee in relazione al ruolo rivestito da Eni nell'ambito dell'Intervento, comunque attinenti all'oggetto del presente Contratto, dovranno essere oggetto di condivisione con lo Sponsor, per iscritto anche tramite semplice scambio di corrispondenza tra Gestori del Contratto.

I diritti concessi dallo Sponsee ad Eni a mezzo del presente Contratto si intendono concessi in via esclusiva alla stessa Eni per il suo settore merceologico, da intendersi comprensivo delle attività richiamate nella Premessa punto b). Per l'effetto, lo Sponsee non concederà a terzi diritti di sorta aventi causa in tutto o in parte analoga a quelli di cui al presente Contratto per tutta la durata dello stesso. Resta salva la facoltà dello Sponsee di autorizzare forme di sponsorizzazione temporanee ed occasionali da parte di soggetti privati nel rispetto dei Regolamenti Comunali e purché operino in settori merceologici differenti da quelli dello Sponsor e, comunque, non siano in concorrenza con lo Sponsor.

Articolo 6

Struttura di Monitoraggio

6.1 La Struttura di Monitoraggio ha il compito di monitorare, senza alcun potere decisionale che possa sostituire i compiti e le funzioni del Comune, in merito alle finalità del presente Contratto, verificando l'attuazione degli obiettivi ivi previsti e di individuare, in funzione consultiva di supporto e non vincolante, eventuali ulteriori attività ritenute utili.

6.2 La Struttura di Monitoraggio resterà in carica almeno fino al compimento del 365esimo giorno successivo alla data dell'ultimo versamento del Corrispettivo Annuale di cui all'art. 2.4. Le attribuzioni della Struttura di Monitoraggio e le modalità di suo funzionamento e relativi impegni di Sponsor e Sponsee sono indicati nell'**Allegato C**.

Articolo 7

Comunicazione

7.1 La comunicazione relativamente alle Attività Eni e all'Intervento è parte essenziale del presente Contratto. Resta inteso che ciascuna Parte sosterrà i costi relativi alla comunicazione di propria competenza e, qualora realizzata dallo Sponsor, rimarranno in carico ad Eni senza essere compresi nell'Importo Massimo.

7.2 Lo Sponsor avrà facoltà di comunicare il suo ruolo attivo nell'ambito dell'Intervento, sia durante l'esecuzione delle Attività Eni che dopo la riconsegna al Comune delle aree e degli edifici di pertinenza del Parco Mattei, attraverso prodotti, organizzazione di eventi, sito web, presenza sui media nazionali ed internazionali attraverso campagne pubblicitarie, interviste, articoli stampa, e ogni altro idoneo strumento, con particolare attenzione al mondo del web, della comunità scientifica, del mondo accademico e della scuola e delle comunità locali.

7.3 Lo Sponsor potrà realizzare a proprie spese il materiale di comunicazione relativo alle Attività Eni. A tal fine lo Sponsee concederà gratuitamente allo Sponsor l'uso del materiale utile concernente l'Intervento di cui abbia disponibilità, quali a titolo esemplificativo progetti, rendering, immagini relativi all'intervento.

7.4 Lo Sponsor, con la finalità di dare alle Attività Eni la massima diffusione, anche nel corso della realizzazione delle relative opere, potrà realizzare prodotti di comunicazione, organizzare eventi e curare la presenza sui media nazionali ed internazionali. Le Parti concordano di valutare eventuali ulteriori iniziative da organizzare per la presentazione al pubblico delle attività in questione e delle iniziative di cui all'Intervento.

7.5 Lo Sponsee si impegna a citare sempre il ruolo attivo dello Sponsor nell'Intervento ogni qualvolta e in qualsiasi situazione tale Intervento venga citato.

7.6 Tutte le eventuali iniziative pubblicitarie poste in essere dal Comune, in forza del presente Contratto, dovranno essere preventivamente condivise con Eni anche al fine di salvaguardare l'elevato standard di qualità ed immagine professionale di Eni riconosciuta a livello internazionale, fermo il pieno ed assoluto rispetto di tutte le norme applicabili del vigente ordinamento giuridico italiano.

7.7 Le Parti si impegnano reciprocamente, ciascuna per quanto di propria competenza, a richiedere espressamente ai propri dipendenti e collaboratori, ampiamente intesi, di non formulare pubblicamente, soprattutto attraverso interviste concesse agli organi di informazione, giudizi o dichiarazioni che comunque possano arrecare nocumento al prestigio dell'altra Parte e ad adottare nei confronti di eventuali inadempienti gli opportuni provvedimenti.

Art. 8
Modalità di Esecuzione e Tempi

8.1 Le Parti, ribadiscono che la sponsorizzazione è condotta nell'ambito dell'art.134 c.4 che prevede che non trovano applicazione le disposizioni nazionali e regionali in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. ad eccezione di quelle sulla qualificazione dei progettisti e degli esecutori. Pertanto, lo Sponsor garantisce che la progettazione dei lavori e la loro realizzazione sarà svolta secondo le modalità e criteri del Codice dei Contratti, D. Lgs. n.36/2023 relativamente alla qualificazione dei progettisti e degli esecutori.

8.2 Le Attività Eni, sul presupposto che lo Sponsee adempia tempestivamente a tutte le attività di propria competenza (anche in materia di permessualistica) saranno svolte secondo le stime effettuate nel cronoprogramma allegato (sub Allegato B.1), fermo restando che le Parti, tramite il Responsabile Unico del Processo e il Referente Unico di Eni si coordineranno per assicurare l'efficiente pianificazione ed esecuzione delle rispettive attività.

8.3 Lo Sponsee garantisce il proprio riscontro di competenza (provvedimenti; autorizzazioni; atti; risposte; etc.) quando richiesto e/o necessario entro il termine massimo di [REDACTED], così come ove e se necessario, si impegna ad attivare, ove di sua competenza, la convocazione di eventuale Conferenza di Servizi per il rilascio di nulla osta e/o autorizzazioni specifiche necessarie per le Attività Eni oggetto entro [REDACTED] dalla richiesta. Tutto ciò, fermo restando la completezza documentale delle richieste ed istanze.

8.4 Lo Sponsee effettuerà la verifica e la validazione del Progetto Esecutivo delle opere oggetto delle Attività Eni, con onere a carico dello Sponsor, propedeutico all'avvio dei lavori, entro 60gg. dalla consegna del Progetto Esecutivo al Comune.

8.5 Lo Sponsee si impegna con priorità massima a dare corso al procedimento di cui all'Art.4 D.Lgs. n.38/2021 relativo all'intervento di riqualificazione previsto nel "Comparto Acqua" di cui all'Allegato A, in modo che la progettazione e l'esecuzione delle Attività Eni, da un lato, e la progettazione ed esecuzione riferibile al Comune nell'ambito del procedimento ex. Art.4 del D.Lgs. n.38/2021 delle attività di cui all'Allegato A), dall'altro lato, caratterizzate da procedimenti amministrativi del tutto differenti, si sviluppino in maniera coordinata e temporalmente allineata. A tal fine, le Parti si danno atto che lo Sponsee, alla data di sottoscrizione del presente Contratto, ritiene che la conclusione degli interventi oggetto dell'Allegato A, sia prevedibile entro il termine stimato del [●] come da cronoprogramma generale indicativo del procedimento allegato.

8.6 Le Parti danno atto e condividono che il cronoprogramma per le Attività Eni (Comparto Terra) e il cronoprogramma per l'intervento di riqualificazione del "Comparto Acqua" di cui all'Allegato A, richiamati ed allegati al presente Contratto, risultano indicativi e soggetti a possibili ottimizzazioni delle singole fasi operative previste.

Articolo 9

Importo Massimo e Corrispettivo Annuale: indicazioni, modalità di fatturazione e pagamento

9.1 Eni si impegna ad essere Sponsor in relazione alle Attività Eni di cui sopra, per l'Importo Massimo sopra indicato, e secondo quanto stabilito nel presente Contratto. Resta inteso che tale importo è da intendersi come tetto massimo che lo Sponsor impegna nell'attuazione delle Attività Eni secondo quanto previsto nel Contratto, senza assumere alcun obbligo di spesa qualora l'attuazione delle Attività Eni comportasse un onere inferiore. L'Importo Massimo include tutte le spese, nessuna esclusa, per l'attuazione e la realizzazione delle Attività Eni e, più in generale per l'adempimento di tutti gli obblighi assunti dallo Sponsor con il Contratto, salvo quanto previsto al successivo art. 9.2. I costi relativi alla comunicazione prodotta da Eni, come precisato al precedente art. 5, sono a carico di Eni e non sono compresi nell'Importo Massimo.

9.2 Fermo restando quanto previsto al precedente art. 2.2 A), il progetto esecutivo è sviluppato, nel rispetto degli indirizzi di cui alla proposta di sponsorizzazione così come pubblicata ex art.134 del D.Lgs. n.36/2023, con il livello di approfondimento necessario per renderlo appaltabile secondo lo stesso Codice e definisce i costi dei lavori e servizi all'interno dell'Importo Massimo. L'Importo Massimo è disponibile sino al suo esaurimento per eventuali varianti e modifiche che si rendessero necessarie in corso di esecuzione. Le Parti confermano che, ai fini della progettazione delle Attività Eni, collaboreranno in modo che i costi di progettazione e di realizzazione delle Attività Eni non superino l'Importo Massimo. Pertanto, si conviene che lo Sponsor, tenuto conto delle valutazioni effettuate in fase di progettazione unitamente allo Sponsee e nel rispetto di quanto indicato nella proposta sopra richiamata (non modificabile in senso riduttivo o peggiorativo), sarà obbligato a completare le Attività Eni fino al limite dell'Importo Massimo. Eventuali modifiche e/o varianti al progetto e ai lavori che possano determinare oneri a carico del Comune per il completamento degli interventi oggetto delle Attività Eni non potranno essere eseguiti senza apposito accordo scritto tra le Parti e fermo restando che tali modifiche/variazioni non modifichino la natura del presente Contratto.

9.3 Con riferimento all'Importo Massimo, le Parti si danno atto che nel presente Contratto si realizza un'operazione di natura permutativa nella quale la prestazione di servizi dello Sponsor, rappresentata dall'esecuzione delle Attività Eni, costituisce corrispettivo della prestazione di servizi resa dallo Sponsee che consiste nell'obbligo di assicurare i Benefit di cui all'art. 5.2. Le prestazioni di servizio effettuate in corrispettivo di altre prestazioni di servizio sono autonomamente fatturate ed assoggettate ad IVA ai sensi dell'art. 11 del DPR 633/1972. Ne discende che entrambe le Parti fattureranno le reciproche prestazioni di servizi assoggettando l'imponibile massimo di euro 9.000.000,00 (euro novemilioni/00) ad IVA: lo Sponsor, per la realizzazione delle Attività Eni e lo Sponsee per la prestazione pubblicitaria resa. Infatti, ai sensi del comma 4 dell'art. 4 del DPR 633/72 le prestazioni di pubblicità commerciale, nelle quali rientrano quelle di sponsorizzazione, si considerano in ogni caso operazioni di natura commerciale anche se effettuate da un ente pubblico che per tale presunzione diventa soggetto passivo IVA. Ciascuno dei contraenti provvederà ad emettere fattura per lo stesso importo e con la medesima data di emissione all'atto della rendicontazione periodica delle Attività Eni eseguite ovvero semestralmente. A tal fine si precisa che l'imponibile ai fini IVA sarà determinato in base al

valore effettivo delle prestazioni rese nel periodo di riferimento, entro il limite massimo complessivo dell'Importo Massimo.

9.4 In applicazione della Determinazione ANAC n. 4 del 7 luglio 2011 ANAC (come da ultimo modificata con Delibera n. 585 del 19 dicembre 2023), il contratto di sponsorizzazione cd. tecnica è soggetto alla disciplina sulla tracciabilità, in quanto l'apporto di denaro privato è correlato alla realizzazione di lavori, servizi o forniture pubblici ed integra la fattispecie di cui all'art. 3, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010. Lo Sponsor assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 3, della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche; la violazione della presente clausola comporta la risoluzione di diritto del Contratto.

9.5 Eni pagherà il Corrispettivo Annuale entro il 30 giugno di ogni anno, previa positiva verifica da parte di Eni medesima del rispetto di entrambe le condizioni richiamate all'art. 2.4 punti 1 e 2 attraverso le evidenze - che il Comune si impegna a fornire entro il 15 marzo di ogni anno, in merito agli impegni previsti nel Contratto e, in particolare, che tutti i Benefit indicati all'art. 5.2 siano stati correttamente assicurati durante il periodo di riferimento. A tal fine, il Comune sottoporrà a Eni, per accettazione di quest'ultima, un report di sintesi (di seguito, anche o solo il **"Report Annuale"**) in cui siano riportati tutti i detti Benefit. In seguito all'accettazione del Report Annuale da parte di Eni, il Comune potrà emettere apposita fattura per il pagamento del Corrispettivo Annuale, in conformità con il successivo art. 9.6.

9.6 Fermo restando quanto precede, il pagamento del Corrispettivo Annuale verrà effettuato da Eni - previa emissione da parte del Comune di regolari fatture a pagamento differito (con scadenza a 30 giorni data fattura) da emettere a conclusione degli adempimenti relativi all'accettazione della reportistica da parte di Eni, secondo quanto previsto al punto 9.5 - esclusivamente in favore del Comune di San Donato Milanese, in Italia, sul conto corrente n. 000 a questa intestato - codice SWIFT / BIC 000 - Codice Iban 000.

In applicazione del Decreto-legge n. 50 del 24 aprile 2017, convertito in legge n. 96 del 21 giugno 2017, fino alla vigenza del regime di cui all'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, da ultimo prorogato fino al 30 giugno 2029, le fatture emesse dovranno riportare la seguente dicitura: "operazione con scissione dei pagamenti, art. 17 ter Dpr 633/1972".

Le fatture dovranno essere inviate esclusivamente in modalità elettronica attraverso il canale di interscambio (SDI) dell'Agenzia delle Entrate. Non sono ammesse altre modalità di invio. Si prega inviare copia della fattura a: sponsorship.eni@eni.com.

Le fatture dovranno essere intestate a:

Eni S.p.A.

Piazzale Enrico Mattei, 1 - 00144 Roma

Codice società: EN01-S00147

È inoltre obbligatorio inserire nel tracciato XML l'apposito Codice destinatario coerente con l'intestatario della fattura (GLB52C9) ed indicare in fattura le coordinate bancarie su cui effettuare il pagamento come sopra riportate.

Articolo 10

Efficacia e durata

10.1 Ad eccezione di quanto previsto all'art. 2.4 che precede, il Contratto si intenderà stipulato ed efficace alla data di sottoscrizione della Parte che firmerà per ultima, fino al compimento dell'undicesimo anno dal completamento sia delle Attività Eni sia delle attività di cui all'Allegato A da parte del Comune. Sono tuttavia fatti salvi i diritti di immagine e comunicazione per lo Sponsor che si intendono illimitati.

Al termine dell'undicesimo anno, come sopra citato, decadono gli obblighi di cui all'Art.3 (Sponsor) e Art.5 (Sponsee) come in essi dettagliati, fatto salvo per lo Sponsee quanto riportato alla lett. n) dell'Art. 5.1 in quanto da considerare nell'ambito dei compiti istituzionali di conservazione e gestione del patrimonio pubblico.

Articolo 11

Risoluzione del Contratto

11.1 Fermo tutto quant'altro stabilito nel presente Contratto, Eni avrà facoltà di risolvere il presente Contratto, in caso di grave inadempimento del Comune, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 cod. civ., concedendo al Comune un termine non inferiore a 30 giorni. Entro tale termine il Comune avrà la possibilità non solo di adempiere, ma anche di evidenziare l'assenza dei presupposti per l'emissione di detta diffida.

11.2 Fermo tutto quant'altro stabilito nel presente Contratto, il Comune avrà facoltà di risolvere il presente Contratto, in caso di grave inadempimento di Eni, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 cod. civ., concedendo ad Eni un termine non inferiore a 30 giorni. Entro tale termine Eni avrà la possibilità non solo di adempiere, ma anche di evidenziare l'assenza dei presupposti per l'emissione di detta diffida.

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 134 del D. Lgs. n. 36/2023, la perdita da parte di Eni o da parte di uno dei soggetti tra quelli coinvolti nell'esecuzione del Contratto perdesse i requisiti di cui agli artt. 66, 94, 95, 97 e 100 del D. Lgs. n. 36/2023, ovvero la ricorrenza di una delle ipotesi in cui l'art. 122 del medesimo D. Lgs. n. 36/2023 stabilisce il venir meno dei presupposti per poter mantenere in essere un contratto con la pubblica amministrazione, il presente Contratto si intenderà risolto di diritto. Resta salva la possibilità dimostrazione dell'attivazione di misure di *self cleaning* ai sensi dell'art. 96 del D. Lgs. n. 36/2023.

Articolo 12

Trattamento dei Dati Personali

12.1 Le Parti riconoscono di agire ciascuna in qualità di autonoma titolare del trattamento e si impegnano a operare nel pieno rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, anche o solo: “**GDPR**”) in relazione alle attività di trattamento dei dati personali connesse alla stipula e all'esecuzione del presente Contratto. In applicazione dell'art. 12, par. 1 GDPR, l'informativa privacy di Eni è allegata al presente Contratto (**Allegato E**).

Articolo 13

Miscellanee

13.1 Lo Sponsee non potrà cedere a terzi, a qualunque titolo, gratuito od oneroso, il presente Contratto o parte dei diritti e obblighi dallo stesso nascenti. Resta ferma per Eni la possibilità di cedere a proprie società controllate, ai sensi dell'art. 2497 cod. civ., il presente Contratto o parte dei diritti e obblighi dallo stesso nascenti, previa approvazione dello Sponsee che non potrà essere irragionevolmente negata. In tal caso, il cessionario dovrà essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 66 94, 95, 98 del D. Lgs. n. 36/2023 e, se del caso, anche dei requisiti di cui all'art. 100 e all'Allegato II.12 del medesimo D. Lgs. n. 36/2023.

13.2 Ogni comunicazione tra le Parti relativa al presente Contratto dovrà avvenire in forma scritta, fermo quant'altro previsto dal presente Contratto.

13.3 La tolleranza manifestata in linea di fatto all'inosservanza di una qualsiasi delle norme previste nel presente Contratto non comporta deroga o rinuncia al dettato della norma scritta, di cui la Parte interessata potrà in qualunque momento avvalersi.

13.4 Qualora una clausola del presente Contratto sia considerata nulla od ineseguibile da parte di qualsiasi Autorità competente, tale clausola sarà considerata scindibile dalle altre clausole del presente Contratto e sarà sostituita da una previsione valida ed eseguibile che abbia, per quanto più possibile, lo stesso effetto economico, per ambedue le Parti.

13.5 Il presente Contratto è stato negoziato, predisposto e voluto dalle Parti esclusivamente secondo la legge italiana, che altrettanto esclusivamente trova applicazione.

13.6 Ciascuna e tutte le pattuizioni del presente Contratto sono state oggetto di specifica negoziazione tra le Parti, riflettendo il risultato delle trattative intercorse e delle intese raggiunte. Non trovano dunque applicazione gli artt. 1341 e 1342 del codice civile.

13.7 Il Contratto costituisce la manifestazione integrale della volontà delle Parti: esso, in relazione a quanto ne costituisce oggetto, sostituisce e rende inefficace, anche ai meri fini interpretativi della volontà delle Parti, ogni precedente intesa, bozza o puntuazione intercorsa o scambiata tra le Parti. Il Contratto potrà essere

modificato o integrato esclusivamente per atto scritto e sottoscritto dai legali rappresentanti (o procuratori muniti di idonei poteri) delle Parti.

13.8 Tutti i diritti conferiti ad Eni in forza del presente Contratto sono identificati in termini di tassatività: per l'effetto, devono considerarsi non conferiti altri diritti valutabili per effetto di interpretazione o estensione analogiche.

Articolo 14

Clausola di Business Integrity

14.1 Il Comune dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza: (a) del Codice Etico Eni; (b) degli standard generali di trasparenza del Modello 231 di Eni ex D.lgs. n. 231/2001 e dei Modelli di Compliance; (c) della Policy ECG "Anti-Corruzione", ivi inclusi i riferimenti ai canali di whistleblowing; (d) della Policy ECG "Rispetto dei Diritti Umani in Eni" e (e) della Policy ECG "Zero Tolerance contro la violenza e le molestie sul lavoro", adottati da Eni e disponibili sul sito internet www.eni.com. Tali documenti sono stati predisposti sulla base dei principi delle normative e best practice internazionali di riferimento, che il Comune condivide e si impegna a rispettare.

14.2 Con riferimento al presente Contratto, il Comune dichiara di aver rispettato e si obbliga nei confronti di Eni a rispettare – e a far sì che i propri amministratori, dipendenti e/o eventuali soggetti terzi che agiscano per conto o nell'interesse del Comune (ad es. consulenti, agenti, intermediari e figure equivalenti, nel seguito "Collaboratori") rispettino - (A) le Leggi Anti-Corruzione (per tali intendendosi (i) il Foreign Corrupt Practices Act degli Stati Uniti; (ii) lo UK Bribery Act; (iii) le altre leggi contro la corruzione vigenti nel mondo applicabili alle parti, incluse le disposizioni in materia anti-corruzione contenute nel Codice Penale Italiano; (iv) i trattati internazionali anti-corruzione quali la Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione), (B) le Leggi Anti-Riciclaggio (per tali intendendosi le normative anti-riciclaggio vigenti nel Paese in cui viene eseguita la prestazione oggetto del presente Contratto e in cui risiede o è registrato il Comune), (C) il D.lgs. n. 231/2001 e (D) i Diritti Umani (per tali intendendosi i principi contenuti nelle normative e strumenti nazionali e internazionali applicabili, nelle linee guida e best practice, che hanno lo scopo di prevenire le violazioni in materia di diritti umani, fra cui i Principi Guida delle Nazioni Unite sulle Imprese e i Diritti Umani, le Linee Guida OCSE per le imprese multinazionali e la Dichiarazione ILO sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro. In caso di conflitto tra le leggi nazionali applicabili e le previsioni della normativa internazionale sui diritti umani, il Comune si impegna a porre in essere ogni misura possibile per evitare la violazione di queste ultime.

14.3 In particolare, il Comune si impegna ad astenersi – e a far sì che i propri amministratori, dipendenti e/o Collaboratori si astengano - da (A) offrire, promettere, dare, pagare, autorizzare qualcuno a dare o pagare, direttamente o indirettamente, vantaggi economici o altre utilità (i) ad un pubblico ufficiale o ad un privato, affinché compia od ometta un atto in violazione dei suoi doveri d'ufficio o dal ricompensarlo per tale condotta, (ii) ad un pubblico ufficiale affinché questo compia un atto proprio delle sue funzioni o per ricompensarlo per tale condotta; (iii) ottenere o assicurarsi un vantaggio improprio in relazione alle attività d'impresa o (iv) in ogni caso in violazione delle leggi applicabili; (B) offrire, promettere, dare, pagare, autorizzare qualcuno a offrire, promettere o dare o pagare, direttamente o indirettamente, pagamenti non ufficiali a favore di un

pubblico ufficiale, allo scopo di velocizzare, favorire e in generale facilitare lo svolgimento di un'attività di routine e non discrezionale comunque dovuta nell'ambito dei suoi doveri di ufficio (cc.dd. Facilitation Payment); (C) accettare o autorizzare qualcuno ad accettare, direttamente o indirettamente, vantaggi economici o altre utilità o le richieste o sollecitazioni di vantaggi economici o altre utilità in violazione delle Leggi Anti-Corruzione; (D) acquistare, ricevere, detenere, occultare, utilizzare, impiegare, sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità essendo a conoscenza o avendo il sospetto che essi provengano da attività illecite o compiere in relazione ad essi altre operazioni in modo da ostacolare, occultare o dissimulare l'identificazione della loro provenienza illecita.

14.4 Con riferimento al presente Contratto, il Comune dichiara e garantisce di aver impartito e attuato disposizioni ai propri amministratori, dipendenti e/o Collaboratori finalizzate a prevenire la commissione, anche tentata, dei comportamenti sanzionati dalle Leggi Anti-Corruzione e dal D.lgs. n. 231/2001 e si obbliga nei confronti di Eni ad assicurare la piena attuazione di tali disposizioni per l'intera durata del Contratto.

14.5 Con riferimento all'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto, il Comune dichiara e garantisce che eventuali soggetti terzi che lo stesso voglia impiegare in riferimento alle attività oggetto del Contratto stesso: a) saranno sottoposti dal Comune ad adeguati e proporzionati controlli di due diligence – assicurandone la tracciabilità e archiviazione - al fine di verificarne il profilo etico-reputazionale e la capacità di eseguire le prestazioni richieste nel rispetto degli obblighi di legge e contrattuali, ivi compreso quanto previsto dalla presente clausola e b) svolgeranno servizi/attività esclusivamente sulla base di un Contratto scritto che preveda per essi condizioni e obblighi equivalenti a quelli indicati nel presente articolo.

14.6 Con riferimento al presente Contratto, il Comune si impegna a:

- a) registrare nei propri libri contabili, in modo corretto e trasparente, ogni e qualsiasi importo che dovesse ricevere o pagare a fronte del Contratto stesso;
- b) informare tempestivamente Eni in caso di notizie circa l'avvio da parte delle autorità competenti di indagini o procedimenti aventi ad oggetto l'asserita violazione delle Leggi Anti-corruzione e Anti-riciclaggio, o la commissione, anche nella forma tentata, dei reati richiamati dal D. Lgs. n. 231/2001 impegnandosi a fornire ogni eventuale aggiornamento futuro in merito (ad eccezione di quanto possa essere considerato soggetto a legal privilege);
- c) riportare tempestivamente a Eni qualsiasi richiesta o domanda relativa a qualunque indebito pagamento di denaro o di altra utilità eventualmente ricevute o qualunque altra notizia avente ad oggetto la commissione, anche nella forma tentata, dei reati richiamati dal D. Lgs. n. 231/2001 nonché eventuali sospette o accertate violazioni in materia di Diritti Umani di cui essa venga a conoscenza, rendendosi disponibile a fornire a Eni gli eventuali documenti / informazioni a supporto (ad eccezione di quanto possa essere considerato soggetto a legal privilege);
- d) conservare la documentazione afferente all'esecuzione del presente Contratto, anche da parte di eventuali soggetti terzi impiegati, per il tempo previsto dalla normativa applicabile;
- e) rispettare - e assicurare che i propri amministratori, dipendenti e Collaboratori, inclusi subcontrattisti e subappaltatori, rispettino – le disposizioni di legge applicabili, le best practice, linee guida e la normativa in materia di termini e condizioni di lavoro (retribuzioni, orario di lavoro, ferie, riposi, permessi, congedi, tutela dei minori in età non lavorativa, metodi di sorveglianza e situazioni alloggiative eventualmente

offerte al personale impiegato in relazione all'esecuzione delle prestazioni contrattuali), nonché la normativa, nazionale e internazionale, contro la tratta e il traffico di esseri umani, quella in materia di immigrazione e regolarità del soggiorno di cittadini di Paesi terzi e quella in materia di lavoro forzato;

- f) mettere a disposizione di Eni qualsiasi informazione e documentazione eventualmente richiesta dalla stessa per il periodico aggiornamento delle verifiche di compliance.

14.7 Il Comune dichiara di non essere portatore di alcuna situazione di conflitto di interessi riferibile al presente Contratto e s'impegna a informare tempestivamente Eni nel caso in cui una siffatta situazione dovesse insorgere nel corso dell'esecuzione del Contratto medesimo. Per conflitto di interessi, ai fini del presente Contratto, si intende ogni situazione riferibile al Comune o a un soggetto facente parte dell'organizzazione del Comune (ad esempio vincoli di parentela, affinità o relazioni personali, ruoli/incarichi/interessi personali o patrimoniali detenuti presso imprese terze o con soggetti terzi) idonea ad interferire con la capacità (i) di amministratori e dipendenti di Eni e/o (ii) di ogni altro soggetto o ente, pubblico o privato, coinvolto nell'esecuzione delle attività previste dal presente Contratto, di esercitare le proprie funzioni o svolgere le proprie attività con indipendenza, imparzialità e oggettività.

14.8 Le Parti concordano che l'inosservanza da parte del Comune delle dichiarazioni, garanzie e obbligazioni relative al rispetto delle Leggi Anti-Corruzione e/o delle Leggi Anti-Riciclaggio e/o dei Diritti Umani, o la commissione, anche nella forma tentata, dei reati richiamati dal D.Lgs. n. 231/2001 costituiranno grave inadempimento. Se il Comune, a ragionevole giudizio di Eni, viola le predette dichiarazioni, garanzie o obbligazioni, Eni avrà diritto di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa apposita comunicazione al Comune, mediante lettera raccomandata o PEC, contenente la sintetica indicazione delle circostanze di fatto e/o dei procedimenti giudiziari relativi alla predetta inosservanza e la volontà di Eni di avvalersi della presente clausola risolutiva, fermo restando ogni altro rimedio di legge. In presenza di atti formali dell'Autorità Giudiziaria, appresi anche da qualsiasi mezzo di comunicazione, da cui possa desumersi la predetta inosservanza, in attesa degli accertamenti o esiti di legge, Eni avrà diritto di sospendere l'esecuzione del Contratto. In caso di inosservanza delle ulteriori obbligazioni di cui al presente articolo, quando la stessa non configuri anche la violazione delle Leggi Anti-Corruzione e/o delle Leggi Anti-Riciclaggio e/o dei Diritti Umani o la commissione, anche nella forma tentata, dei reati richiamati dal D.Lgs. n. 231/2001, Eni potrà intimare per iscritto alla Parte inadempiente di adempiere a tali obbligazioni entro 30 giorni dal ricevimento della intimazione; decorso inutilmente tale termine, il Contratto si intenderà risolto di diritto. In ogni caso, il Comune terrà Eni indenne da ogni e qualsivoglia perdita o danno da essa subito e mallevata da eventuali azioni di terzi, derivanti dalla inosservanza di una qualsiasi delle dichiarazioni, garanzie o obbligazioni di cui al presente articolo.

14.9 Eni avrà il diritto di svolgere verifiche nei confronti del Comune nel caso in cui sia venuta a conoscenza di informazioni circostanziate dalle quali possa ragionevolmente dedursi la violazione, anche parziale, da parte di quest'ultimo delle disposizioni contenute nel presente articolo. A tal fine, il Comune si impegna a fornire a Eni tutti i dati e le informazioni necessarie alla conduzione di tali verifiche con le modalità che saranno concordate tra le Parti e, in ogni caso, nel rispetto dei limiti previsti dalle leggi applicabili.

Articolo 15

Patto di integrità

Le Parti dichiaran^{to} di conoscere e accettare quanto previsto dagli artt. 1 “Finalità”, 3 “Obblighi dello Sponsor” e 4 “Obblighi del Comune” del “Patto di integrità” (Allegato F) al presente Contratto. La violazione degli impegni ivi stabiliti darà diritto alla Parte non inadempiente di risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. c^{iv.}.

Articolo 16

Salute sicurezza e ambiente

16.1 Fermi restando gli obblighi previsti dalla legge e dal presente Contratto in capo al Comune, nei rispettivi ruoli, in ordine all’esecuzione delle attività di cui all’Intervento, nel dare esecuzione al presente Contratto e durante lo svolgimento delle Attività lo Sponsor garantisce il rispetto della legislazione vigente in materia di tutela della salute, sicurezza e ambiente, oltre che la *compliance* alle proprie procedure aziendali (in particolare Policy e Management System Guidelines HSE), che il Comune dichiara di conoscere e condividere, da parte del proprio personale, della Mandataria, e/o dei soggetti/imprese selezionati.

Articolo 17

Responsabilità e garanzie

17.1 Per tutto il periodo in cui le aree oggetto delle Attività Eni rimarranno in consegna allo Sponsor, e per esso alla Mandataria, e fermo restando quanto concordato tra le Parti e rappresentato dal Comune dal momento della relativa consegna, e sino alla riconsegna, le responsabilità di custodia di tali aree saranno in capo allo Sponsor, che risponderà nei confronti del Comune degli eventuali danni causati dallo Sponsor, dalla Mandataria o da soggetti incaricati dalla Mandataria.

Resta inteso tra le Parti che né lo Sponsor, né la Mandataria saranno responsabili per eventuali danni alle aree/edifici oggetto delle Attività Eni e/o a soggetti terzi che siano occorsi prima della consegna di cui all’art. 5.

17.2 Lo Sponsor si impegna a far sì che i terzi che saranno incaricati dalla Mandataria della progettazione ed esecuzione delle Attività Eni stipolino e mantengano in essere per tutta la durata della loro attività idonee polizze assicurative rilasciate da compagnie d’assicurazione con rating minimo di solidità finanziaria non inferiore a “BBB”, quotato da STANDARD AND POOR’S (S&P) o altra agenzia di rating equivalente, alla data di rilascio della polizza.

Lo Sponsor si impegna (direttamente ovvero, ciascuno per le proprie attività di competenza, a carico degli esecutori dei lavori) altresì al termine delle Attività Eni e successivamente al collaudo positivo a costituire una fideiussione pari al 10% dell’importo finale delle opere per la durata di due anni prevista per l’assunzione del carattere di definitività del medesimo collaudo.

17.3 Una volta eseguite le Attività Eni e collaudate, e riconsegnate al Comune le relative aree, unitamente a eventuali indicazioni tecniche relative alla conservazione e manutenzione delle Attività Eni stesse, lo Sponsor e la Mandataria non avranno alcuna responsabilità in ordine alla manutenzione e conservazione delle stesse

né in ordine agli aspetti relativi alla sicurezza di cose e persone presenti nelle aree/edifici o comunque connesse con le medesime e con le attività di cui all'Intervento.

Articolo 18

Gestore del Contratto e corrispondenza tra le Parti

18.1 Le Parti stabiliscono che qualsiasi corrispondenza e/o comunicazione in formato cartaceo/elettronico sarà recapitata ai seguenti indirizzi:

RAPPRESENTANTE DEL COMUNE

RAPPRESENTANTE DELLO SPONSOR

- ☐ **Per la gestione contrattuale e corrispondenza in relazione agli ambiti di cui agli artt. 5 e 7):**

Eni S.p.A.

Unità IDEMA

P.le Enrico Mattei, 1

00144 – Roma

e-mail: sponsorship.eni@eni.com

- ☐ **Per corrispondenza di natura tecnico-operativa:**

Eniservizi S.p.A.

Unità REAT – Real Estate & Technical Audit

Via Agadir, 34

20097 - San Donato Milanese (MI)

Articolo 19

Foro Competente

19.1 Qualsiasi, eventuale, controversia inerente all'interpretazione, esecuzione, non esecuzione e risoluzione del presente Contratto sarà devoluta alla competenza del Foro di Milano, con espressa esclusione di ogni Foro alternativo o concorrente.

Articolo 20

Clausola finale

20.1 Le Parti hanno preso conoscenza di tutte le clausole del presente Contratto, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente, nonché nel loro insieme non trovando, quindi, applicazione il disposto di cui agli artt. 1341 e 1342 cod.civ.

Elenco degli allegati

- ☐ **Allegato A – Opere a carico dello Sponsee**

- ☐ **Sub Allegato A.1 – Cronoprogramma Opere a carico dello Sponsee (rif. art.5)**
 - ☐ **Allegato B – Opere a carico dello Sponsor**
 - ☐ **Sub Allegato B.1 – Cronoprogramma Opere a carico dello Sponsor (rif. artt.3 e 8)**
 - ☐ **Allegato C – Struttura di Monitoraggio**
 - ☐ **Allegato D – Logo Eni**
 - ☐ **Allegato E – Informativa Privacy**
 - ☐ **Allegato F – Patto di integrità**
-

Per Comune di San Donato Milanese

Per Eni S.p.A.

San Donato Milanese, [data]